



Fondazione Luca Pacioli®

LEGGE "OMNIBUS"

DISPOSIZIONI FISCALI

Scheda di Lettura n. 3 /2002

Documento n . 21 del 8 agosto 2002

Via G. Paisiello, 24 – 00198 Roma
tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390) - c.f.:80459660587

www.fondazioneluca Pacioli.it - fondazioneluca Pacioli@consrag.it

SOMMARIO

1. Articolo 1 - <i>Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria</i>	Pag. 3
2. Articolo 2 - <i>Esenzione dell'imposta provinciale di trascrizione e della tassa automobilistica</i>	" 4
3. Articolo 3 - <i>Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e di remunerazione del servizio nazionale della riscossione</i>	" 5
4. Articolo 10 - <i>Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate</i>	" 6
5. Articolo 11- <i>Contributi per gli investimenti in agricoltura</i>	" 7

LEGGE OMNIBUS

Articolo 1

(Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziarie)

L'articolo 1 della legge reca una serie di proroghe concernenti essenzialmente agevolazioni fiscali sull'utilizzo di determinati prodotti petroliferi.

Il primo comma dispone la proroga, dal 1° luglio scorso fino al 31 dicembre prossimo, della misura delle aliquote di accise attualmente previste per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua. Le agevolazioni fiscali sono altresì riconosciute anche nei casi in cui le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso, con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento, siano prodotte in proprio dagli utilizzatori per trazione e combustione, seppure limitatamente ai quantitativi strettamente necessari al fabbisogno degli stessi soggetti.

Il secondo comma provvede a prorogare, sempre per il secondo semestre dell'anno in corso, la riduzione dell'accisa sul gas metano nella misura del 40 per cento, nei confronti degli utilizzatori industriali, con l'esclusione del settore termoelettrico, con consumi superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui.

Il successivo terzo comma contempla la proroga, fino al 31 dicembre prossimo, dell'incremento del beneficio a favore di quanti utilizzano il gasolio e il GPL per uso riscaldamento in determinate zone geografiche individuate dall'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge n. 448 del 1998.

Il quarto comma, sempre per il medesimo ambito temporale sinora evidenziato, prevede la proroga dell'aumento di 0,015 euro per ogni kilowattora di calore fornito, della misura del credito d'imposta contemplato a favore di quanti utilizzano le reti di riscaldamento alimentati con biomasse e con energia geotermica, quali fonti di energia alternativa.

Per il secondo semestre dell'anno in corso il successivo comma prevede l'applicazione della riduzione dell'aliquota di accisa per il gasolio impiegato da determinate categorie di esercenti l'attività di trasporto di merci e persone.

Un ulteriore comma dell'articolo in esame provvede a prorogare il termine previsto dalla normativa vigente in materia di crediti contributivi già maturati o che matureranno oggetto di eventuale cartolarizzazione: in sostanza, mediante il differimento al 31 dicembre 2005 del termine entro cui possono maturare i crediti Inps, viene notevolmente ampliato l'ambito oggettivo delle facoltà concesse in materia di cartolarizzazione dei crediti vantati dal citato ente previdenziale.

Il comma 5-bis dispone la proroga di alcuni termini procedurali previsti nell'ambito della normativa disciplinante le sale per il gioco del Bingo.

Il sesto comma provvede a modificare il termine, differito al 30 settembre prossimo, entro il quale la legge prevede debbano essere adottate le norme di attuazione delle disposizioni in materia di rinegoziazione per i mutui di miglioramento agrario e fondiario previsti dalla Finanziaria per il 2001 nonché a modificare il termine, fissato sempre al 30 settembre prossimo, per l'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti in materia di rinegoziazione dei mutui agevolati riferiti all'edilizia residenziale pubblica.

Il comma 7-bis differisce al 15 dicembre prossimo i termini di pagamento dei tributi e dei contributi per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi del 13 e 16 dicembre 1990 (i Comuni sono indicati nel Dpcm 15.1.1991).

Con il comma 7-ter viene invece differito al 30 giugno 2003 il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2002 in materia di trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi che gestiscono servizi di rilevanza industriale in società di capitali.

Articolo 2

(Esenzione dell'imposta provinciale di trascrizione e della tassa automobilistica)

L'articolo 2 dispone incentivi a favore del settore automobilistico ravvisabili essenzialmente nella concessione dell'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione (IPT), dalla tassa automobilistica per quasi tre anni, dall'imposta di bollo e degli emolumenti dovuti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per quanti procedono all'acquisto di nuovi autoveicoli di potenza massima di 85 kw da immatricolare per la prima volta dall'8 luglio scorso e fino al 31 dicembre prossimo previa consegna al venditore di un autoveicolo non conforme alla normativa comunitaria sull'inquinamento (CE n.94/12).

Le agevolazioni riguardano anche l'acquisto di autoveicoli usati di identica potenza, fatta eccezione per il pagamento della tassa automobilistica, che rispettino la direttiva comunitaria sull'inquinamento e sottoposti a revisione (a meno che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di 24 mesi o già soggetti a revisione negli ultimi 12 mesi): anche in questo caso è però necessario che l'acquirente consegni al venditore un autoveicolo non conforme alla citata direttiva comunitaria. Di rilievo si prospetta la previsione di carattere interpretativo secondo cui per autoveicoli da agevolare ai sensi della disposizione in esame si intendono le autovetture destinate al trasporto di persone e gli autoveicoli per trasporto promiscuo: la finalità della norma appare dunque quella di escludere dal novero dei beni agevolabili mezzi diversi quali, ad esempio, autocarri, autobus, eccetera.

Articolo 3

*(Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi
e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione)*

L'articolo 3 prevede una serie di disposizioni in materia di attività di riscossione dei tributi riguardanti i soggetti alla stessa preposti.

Viene innanzitutto prevista la possibilità per il concessionario della riscossione di chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore per conto dell'Agenzia delle entrate.

Una nutrita serie di modifiche, poi, riguarda il decreto legislativo n. 112 del 1999, a cominciare dalle disposizioni che incidono sul discarico per inesigibilità, con la previsione che all'ente creditore è ora concesso anche segnalare specifiche azioni cautelari ed esecutive da intraprendere ai fini della riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Viene inoltre previsto che sino all'atto del discarico – che avviene a tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota – resta ferma per l'ufficio la possibilità di comunicare al concessionario in qualsiasi momento l'eventuale esistenza di nuovi beni sui quali soddisfare il credito e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere per il buon fine della riscossione.

Una disposizione di grande rilievo riguarda la possibilità concessa all'Agenzia delle entrate di procedere ad una transazione sui tributi erariali iscritti a ruolo e successivamente all'inizio della fase di riscossione coattiva. La legge prevede, però, come la transazione sia subordinata alla sussistenza di un'accertata maggiore economicità e proficuità rispetto all'attività di riscossione coattiva: un criterio, dunque, di proficuità comparata che con tutta certezza sarà maggiormente definito in ambito interpretativo da parte dell'Amministrazione finanziaria ma che già contempla, quali circostanze di natura oggettiva e soggettiva al tempo stesso, l'insolvenza del contribuente o il suo assoggettamento a procedure concorsuali.

Una volta definito l'accordo transattivo, la legge prevede che si possa procedere alla concessione della dilazione di pagamento di quanto concordato anche in deroga alle previsioni dell'articolo 19 del Dpr n. 602 del 1973 il quale, come noto, dispone condizioni ben precise per l'ottenimento della dilazione (richiesta da inoltrare prima dell'avvio della procedura esecutiva, prestazione garanzia fideiussoria per importi oltre un certo termine).

Con un'altra disposizione, diversa dall'ambito applicativo della speciale transazione sinora commentata, viene prevista la possibilità di rateizzare i debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatori, nel limite massimo di sessanta mesi e in deroga a quanto previsto dalla normativa vi-

gente che permette tale forma di pagamento per casi limitati e, nella migliore delle ipotesi, per un periodo non superiore a trentasei mesi.

Il comma 13 dell'articolo, infine, si segnala per il deciso incremento degli accertamenti previsti a carico dell'Agenzia delle entrate già a decorrere dal 2002 e sino al 2004, con importi che prospettano vere e proprie moltiplicazioni esponenziali della masse imponibili attese dall'attività di controllo rispetto a quanto prospettato nell'ambito dell'accordo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 10

(Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

L'articolo 10 introduce una serie di disposizioni volte a limitare la fruizione dei benefici consistenti nella fruizione del credito d'imposta per i nuovi investimenti in aree svantaggiate.

La prima modifica consiste nella sostituzione della rubrica dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, concernente la soppressione del riferimento dell'agevolazione al settore agricolo.

Le innovazioni di rilievo provvedono innanzitutto alla puntuale definizione dei settori interessati dalle agevolazioni, ravvisati nelle imprese che operano negli ambiti delle attività estrattive e manifatturiere; dei servizi; del turismo; del commercio; delle costruzioni; della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda; della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Alla definizione dei settori segue la fissazione dei limiti di spesa per la fruizione dei benefici fino al 2006, anno nel quale si conclude la possibilità di fruire del credito sugli acquisti agevolati: tale previsione, dunque, conferisce al beneficio la caratteristica di agevolazione "ad esaurimento", nient'affatto sconosciuta – peraltro – al contribuente italiano.

Una limitazione che ancora più direttamente è destinata ad incidere sulla platea dei potenziali beneficiari concerne il riconoscimento del credito fino all'85% dell'intensità di aiuto ammesso, ferma restando, ovviamente, la non cumulabilità del credito medesimo con gli altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono dell'agevolazione. Ai fini della fruizione del contributo i contribuenti sono tenuti ad inoltrare in via telematica al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate apposita istanza recante, oltre agli elementi identificativi dell'impresa e l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, l'impegno all'avvio della realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione dell'istanza e comunque entro i sei mesi successivi a tale evento.

L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, la certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda nonché procede all'esame delle istanze pervenute secondo la descritta modalità secondo l'ordine cronologico di presentazione. Stante la nuova definizione dell'agevolazione "ad esaurimento", la priorità dell'esame delle istanze riguarderà quelle presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, quelle delle piccole e medie imprese come definite dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

La norma prevede che l'Agenzia, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, debba comunicare l'eventuale diniego del contributo per mancanza di uno degli elementi da indicare obbligatoriamente nell'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati: se entro il medesimo termine dei trenta giorni l'Agenzia delle entrate non abbia espressamente comunicato il diniego del beneficio, lo stesso si intende concesso.

La legge prevede, inoltre, che entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata l'istanza per l'accesso alle agevolazioni le imprese debbano trasmettere allo stesso Centro operativo una dichiarazione contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per area regionale interessata oltre all'ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla medesima data e il limite di intensità di aiuto utilizzabile.

In ogni caso, la legge prevede che venga pubblicata, a cura dell'Agenzia delle entrate e con cadenza semestrale e tramite il sito istituzionale Internet – www.agenziaentrate.it - il numero delle istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi nonché quello delle risorse finanziarie residue.

Tra le altre modifiche è di assoluto rilievo quella che concerne la possibilità del cumulo delle agevolazioni in esame con quelle previste dalla cosiddetta "Tremonti-bis".

Per quanto riguarda, invece, la decorrenza delle nuove disposizioni, esse si rendono applicabili agli investimenti da avviare successivamente all'entrata in vigore del decreto legge: per gli investimenti già in corso, pertanto, si rende applicabile la disciplina previgente.

ARTICOLO 11

(Contributi per gli investimenti in agricoltura)

Con l'articolo in esame vengono rimodulate le disposizioni che regolano gli incentivi al settore agricolo, già oggetto di esclusione dai benefici di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 ad opera dell'articolo 60 dell'ultima legge Finanziaria (Legge n. 448/2001).

La disposizione in commento provvede, dunque, ad estendere la concessione del credito d'imposta anche alle imprese che esercitano attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile: per la precisione, la fruizione dell'agevolazione è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 228/2001 che effettuano, su tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

Per quanto riguarda l'individuazione delle tipologie degli investimenti ammissibili nonché, più in generale, per le modalità applicative, la legge prevede che debba farsi riferimento alle disposizioni di cui al citato articolo 8 della legge n. 388.

Relativamente alla fruizione del beneficio, la legge ne prevede la subordinazione alla presentazione, da parte dei contribuenti interessati, di apposita domanda a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome e a condizione che la domanda medesima sia istruita dall'ente incaricato.

Ai fini dei criteri da adottare per il calcolo degli ammortamenti dedotti la legge prevede, nei confronti delle imprese agricole soggette a determinazione del reddito secondo la previsione dell'articolo 29 del Tuir, il rinvio al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 che disciplina i coefficienti di ammortamento dei beni strumentali, operando, pertanto, un'estensione di specie del regime vigente per le imprese che determinano il reddito ex articolo 51 del Tuir alle imprese che determinano il reddito catastalmente.

Infine, anche per l'agevolazione in esame, con la fissazione di un limite di spesa, viene sancita la fruizione fino ad esaurimento dei fondi.